

## Schema di Protocollo d'Intesa

tra

**REGIONE TOSCANA**

e

**CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE**

(d'ora innanzi i firmatari)

per l'attuazione di interventi a sostegno delle attività economiche e produttive extra-agricole colpite dagli eventi meteorologici per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023

### **Premesso che:**

- la nota di aggiornamento al DEFR 2024 prevede nel PR 02 l'attivazione di misure di sostegno alle attività economiche, anche in collaborazione con altri enti, complementari agli interventi statali finalizzati al ripristino, con lo scopo di agevolare ed accelerare la ripresa produttiva;
- la legge regionale n. 51 del 29 dicembre 2023 "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali." prevede all'art. 5 interventi regionali finalizzati all'erogazione di un Contributo straordinario per le attività economiche e produttive extra-agricole, finalizzate a facilitare ed accelerare la ripresa delle realtà colpite nei territori riconosciuti dai provvedimenti nazionali e regionali e nello specifico:
  - contributi a fondo perduto per abbattimento interessi su finanziamenti concessi da soggetti finanziatori, finalizzato a sostenere la liquidità delle imprese danneggiate;
  - ristori per danni subiti dalle imprese, a seguito degli eventi di cui alla presente legge.
  - contributi a fondo perduto per acquisto di attivi materiali ed immateriali finalizzato a sostenere le spese, i costi e gli investimenti non rientranti tra gli interventi di ripristino previsti da analoghi provvedimenti nazionali. Non sono ammessi investimenti iniziali per nuove attività.;
- al comma 4 del citato art. 5 è previsto che "Al Fondo possono affluire risorse espressamente destinate da enti pubblici, fondazione bancarie, istituti di credito, intermediari finanziari, soggetti privati previa sottoscrizione di specifici accordi"
- il richiamato Fondo sarà gestito in qualità di Organismo intermedio da Sviluppo Toscana spa, società in house della Regione;
- la LR 71 del 12 dicembre 2017 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese", prevede:
  - all'art. 3 "Ambiti di Intervento", comma 1 lettera b) interventi di sostegno allo sviluppo produttivo ed alla lettera k ter) la realizzazione di interventi finalizzati all'indennizzo, totale o parziale, dei danni materiali e immateriali subiti dalle imprese a seguito di eventi calamitosi o comunque eccezionali aventi carattere emergenziale;
  - all'art. 5 "Tipologie degli interventi", che gli interventi di sostegno alle imprese sono attuati secondo le tipologie di: a) contributo in conto capitale; b) contributo in conto interessi;

## **Considerato che**

- la Giunta Regionale Toscana con Deliberazione n. 51 del 22.01.2024 ha approvato il presente Protocollo in schema
- Gli indirizzi e i criteri generali di selezione dei bandi sono approvati con Delibera di Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 12 della L n. 241 del 1990 tenendo conto dei criteri integrativi di cui al precedente art.3, comma 2
- I bandi sono approvati con decreto del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive della Giunta Regionale, in conformità alle normative in materia di aiuti alle imprese e delle disposizioni di cui alla Delibera n.716 del 26-06-2023 recante "Approvazione "Linee guida per struttura di un Bando Tipo per l'accesso ai contributi ai sensi della L.r. n. 71/2017" e ss.mm.ii.
- La Camera di Commercio di Firenze con Delibera Presidenziale d'Urgenza n. \_\_\_\_ del \_\_04.2024 ha disposto l'approvazione del presente protocollo;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse ed i considerato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### **Art. 2 – Oggetto e finalità**

Oggetto della presente protocollo è la collaborazione tra Regione Toscana, e Camera di Commercio di Firenze (di seguito firmatari) per la realizzazione di interventi a sostegno delle imprese extra-agricole danneggiate dagli straordinari eventi meteorologici citati in premessa, anche dando attuazione alle previsioni della Legge Regionale n. 51 del 2023 "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali" e nello specifico all'art. 5 "Contributo straordinario per le attività economiche e produttive extra-agricole" allo scopo di facilitare la ripresa economica attraverso la concessione ed erogazione di contributi con carattere di complementarità rispetto ai provvedimenti statali, attuativi dell'art. 25 D Lgs 1/2018.

2. Al presente protocollo potranno aderire, anche in momenti successivi entro il termine di validità dello stesso, soggetti quali enti pubblici, fondazioni bancarie, istituti di credito, intermediari finanziari, soggetti privati mediante sottoscrizione del presente schema.

#### **Art. 3 – Impegni dei Firmatari**

I firmatari concordano quanto segue:

1. La Camera di Commercio di Firenze intende aderire al Fondo di cui all'art.5 della L.R. 51/2023 con uno stanziamento da destinare ai beneficiari localizzati nei territori di rispettiva competenza, ad integrazione delle risorse regionali;
2. l'adesione al fondo sarà disciplinato da specifico accordo che individua gli importi della quota di adesione rispetto alle linee di intervento del Fondo, i criteri integrativi di utilizzazione della quota aggiuntiva rispetto ai criteri generali del Fondo, tempi e modi di trasferimento alla Regione delle risorse della Camera di Commercio di Firenze, modalità e tempi di rendicontazione da parte della Regione delle risorse trasferite;
3. i firmatari si impegnano a collaborare alla diffusione dei bandi relativi al fondo, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di contribuire a raggiungere l'obiettivo della più ampia partecipazione.

#### **Art. 4 - Trattamento dati personali**

1. Qualora le attività inerenti il presente protocollo comportino il trattamento di dati personali, i firmatari vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati".
2. A tal fine le firmatari si impegnano a che:
  - i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente protocollo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
  - i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al citato art. 2;
  - ciascun firmatario, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo;
  - ciascun firmatario potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente protocollo;
  - gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascun firmatario, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. La successiva stipula di un *Data protection Agreement* dovrà prevedere la regolamentazione dei rapporti di data protection tra titolari autonomi, disciplinando in particolare i tipi di dati trattati, categorie di interessati, modalità dello scambio, misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati, obblighi del personale autorizzato e responsabilità di ciascun firmatario.

#### **Art. 5 – Durata**

1. Il presente protocollo ha validità fino al 31 dicembre 2024 ed è prorogabile automaticamente salvo esplicita disdetta da comunicare via PEC.

#### **Art. 6 – Disposizioni generali e finali**

1. Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente protocollo, i firmatari rinviano alla normativa citata in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

**Per la Regione Toscana**

**Per la Camera di Commercio di Firenze**